

## FAQ

### Bandi Reg. (UE) n. 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura

---

- 1. All'interno della misura B5, nell'ambito di strumenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, potrebbero essere compresi anche eventuali sistemi di raffrescamento (condizionatore), se posti all'interno dei locali ove gli apicoltori operano? Es. locali di smielatura/confezionamento.**

Si è consentito se il sistema di raffrescamento è fisso (non sono ammissibili quelli mobili) e il suo acquisto deve essere debitamente giustificato all'interno della relazione tecnica in cui l'apicoltore deve fare emergere sul piano tecnico che il contrasto a temperature molto elevate all'interno dei locali di lavorazione può configurarsi come un miglioramento delle condizioni di lavoro.

- 2. All'interno della misura B4 è consentito l'acquisto di cera o fogli cerei?**

No, sono ammissibili i soli telaini con cera nella B5.

- 3. Un'azienda singola può presentare domanda sull'azione B3 e presentare tramite l'associazione un'altra domanda sull'azione B1?**

Si è possibile. All'Allegato 2 e al punto 4 è indicato: "Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata come singola azienda apistica." In questo caso, invece, trattandosi di due differenti azioni, è consentita la presentazione di due domande (singola e tramite forma associata).

- 4. Con l'azione B5 sono finanziabili telaini, melari, escludiregina, apiscampo, polistiroli, tute e guanti, latte per alimenti e fusti?**

Si, ma con le considerazioni che seguono.

Nel rispetto dell'articolo 5, comma 3 del Decreto MASAF n. 614768/2022 tutti i materiali, attrezzature e apparecchiature varie finanziati ai sensi del presente Bando pubblico e il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo a decorrere dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali di cui all'articolo 5, comma 5 del medesimo DM.

Inoltre, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5 del Decreto MASAF n. 614768/2022 I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo

non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie e sue componenti, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

Es. nel caso delle latte e fusti il bene dovrà permanere in azienda per i 3 anni di vincolo di destinazione. Lo stesso vale per altro materiale per il confezionamento.

**5. Nell'ambito della misura B5 è consentito l'acquisto di strumenti e attrezzature che permettano la gestione e la "pulizia" delle postazioni in cui verrà collocato l'apiario? Es. Trincia e decespugliatore**

No, è considerata attrezzatura generica e non specifica per il miglioramento dell'attività dell'apicoltore.

**6. Come funziona il noleggio e il leasing previsti dall'azione B4? Vengono finanziati per la singola annualità e, in seguito, l'apicoltore deve attenersi al vincolo di destinazione del bene per tre anni rinnovando il leasing oppure il noleggio per altre due annualità (senza più contribuzione)?**

Il noleggio/leasing sono strettamente correlati all'azione b4, pertanto al nomadismo. Il beneficiario può attivare un leasing o noleggiare un automezzo per un anno, per il quale ottiene il finanziamento e in questa specifica fattispecie non subentra il vincolo di destinazione del bene per i tre anni. La durata del noleggio deve essere commisurata all'uso effettivo per la pratica del nomadismo per il periodo rendicontato.

**7. Se un apicoltore ha solo nuclei e non ha alveari vale l'equazione 3 nuclei=1 alveare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità per le singole aziende apistiche?**

Ai fini della presentazione della domanda del singolo apicoltore (Intervento B) è valida quanto riporta il Regolamento regionale n.10/2021 "Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare"

**8. All'art.5, comma 2 del Decreto come è da interpretare "distribuzione"? Il bene viene acquistato dalle forme associate, in seguito distribuito agli apicoltori e che per i tre anni permane in capo (come proprietà) alla forma associate? Tuttavia, se la proprietà del bene rimane in capo alle associazioni, a che titolo si fanno pagare dagli associati per la**

**"distribuzione" del bene ? Distribuzione è diverso dal noleggio, sembra più un comodato d'uso, ma quest'ultimo sarebbe incongruo con l'incasso del 25% del valore del bene da parte delle associazioni.**

Stiamo ancora attendendo una risposta dal Ministero su tale quesito.